



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF219

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 2

OGGETTO	NOVITA' PER LA DETRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE STUDENTI
RIFERIMENTI	ART. 15, CO. 1, LETT. I-SEXIES) DEL TUIR; ART. 20 D.L. 148/2017 CONV. CON MOD. L. N. 172/2017
CIRCOLARE DEL	13/03/2017

NOVITA' PER LA DETRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER STUDENTI FUORI SEDE

Sintesi: il D.L. 148/2017 conv. con modif. dalla L. n. 172/2017 all'art. 20 amplia, in via temporanea per gli anni **2017** e **2018**, l'ambito di applicazione della **detrazione irpef dei canoni di locazione per studenti fuori sede** mediante:

- la riduzione da 100 a 50 chilometri della distanza tra comune di residenza e comune in cui ha sede l'università, per gli studenti che risiedono in zone montane o disagiate;
- la soppressione dell'ulteriore requisito indicato dalla norma vigente in base al quale i due comuni (residenza e università) devono appartenere a due diverse province.

LA DETRAZIONE IRPEF

L'art. 15, co. 1, lettera i-sexies, del TUIR prevede, tra l'altro, la detrazione IRPEF 19% dei canoni di locazioni per studenti che studiano in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque appartenente ad una provincia diversa.

LIMITE DI SPESA: l'importo della spesa non può essere superiore ad € 2.633,00 (dunque, l'importo massimo che può essere detratto è pari a € 500,27).

Non assumono rilevanza

- l'eventuale deposito cauzionale (almeno finché non sia trattenuto in conto canoni)
- la eventuali spese condominiali addebitate o di altro tipo (es.: mediazione agenzia, ecc.).



Nota: il limite di € 2.633 va riferito come limite massimo complessivo per tutti i familiari, da suddividere se la spesa sia sostenuta da entrambi i genitori (RM 34/2008).

Contributi economici: se sono riconosciuti degli aiuti economici per il sostenimento della spesa per l'affitto (es: dall'Università, dal Comune, ecc.), l'onere va determinato al netto del contributo.

Familiari: la detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: la detrazione spetta per le seguenti tipologie:

Contratti di locazione ex L. 431/98	qualsiasi tipologia di contratto prevista dalla legge e pertanto: <ul style="list-style-type: none"> - non per obbligo contratti "per esigenze transitorie degli studenti" (art. 5) - ma anche contratti cd. "a canone libero" (durata 4 + 4) o "a canone convenzionale" (durata 3 + 2)
Contratti di ospitalità e simili	dal 1° gennaio 2008 (L. 244/07 art. 1) la detrazione è estesa alle rette di: <ul style="list-style-type: none"> - contratti di ospitalità, agli atti di assegnazione in godimento o locazione - stipulati con enti di diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it



Nota: l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile usufruire della presente detrazione in caso di subaffitto (CM 21/2010).

Università: non rileva la facoltà o corso universitario frequentato, così come se l'università sia pubblica o privata.

Immobile all'estero: è detraibile se sito in Stato membro dell'Unione o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo

Incapienza dell'imposta lorda: Qualora l'imposta lorda del contribuente sia inferiore all'importo della eventuale detrazione spettante (c.d. "incapienza"), la detrazione non può essere recuperata.

DOCUMENTAZIONE

Per documentare il sostenimento della spesa, è necessario conservare:

- copia del contratto di locazione o del contratto di ospitalità;
- ricevute di pagamento (ad esempio, bollettino bancario o postale in caso di pagamento tramite bonifico, o ricevuta firmata in caso di pagamento in contanti)
- Autocertificazione di essere studente universitario e di rispettare i requisiti previsti dalla legge

NOVITA' COLLEGATO LEGGE DI BILANCIO 2018

Il D.L. 148/2017 conv. con modif. dalla L. n. 172/2017 all'art. 20 ha previsto delle modifiche all'agevolazione in questione limitatamente **per i periodi d'imposta 2017 e 2018**.

TUIR	CONTENUTO
art. 15, co. 1, lett. i-sexies) (ANTE MODIFICA)	La detrazione spetta solo agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata: <ul style="list-style-type: none"> ▪ in un comune distante da quello di residenza almeno 100 Km ▪ e comunque in una provincia diversa per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a € 2.633.
art. 15, co. 1, lett. i-sexies) (POST MODIFICA LIMITATAMENTE AL 2017 E 2018)	La detrazione spetta solo agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 Km, o 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a € 2.633

In sostanza la norma amplia, in via temporanea per gli anni **2017 e 2018**, l'ambito di applicazione della detrazione IRPEF per studenti fuori sede mediante:

- la **riduzione da 100 a 50 chilometri** della distanza tra comune di residenza e comune in cui ha sede l'università, **per gli studenti che risiedono in "zone montane o disagiate"** (il testo di legge non definisce tale concetto, nè rinvia ad un provvedimento attuativo; occorre, pertanto attendere chiarimenti dell'Agenzia)
- la **soppressione** dell'ulteriore requisito indicato dalla norma vigente in base al quale i due comuni (residenza e università) devono **appartenere a due diverse province**.